CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 17 febbraio 2006, n. 626

Conferma T.A.R. Campania – Napoli: II Sezione, 10 marzo 2005, n. 1706.

Il certificato redatto dal medico dell'ASL costituisce un atto di certezza privilegiata non solo per quanto attiene alla natura dell'infermità ma anche quanto alla sua specifica capacità invalidante, così da vincolare il presidente del seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale concreto impedimento all'espressione materiale del voto.

Omissis.
Diritto. Il primo motivo d'appello ripropone la doglianza, già formulata in primo grado, con la quale si lamentava che un consistente numero di elettori avesse esercitato il diritto di voto con l'assistenza di un accompagnatore, sebbene le infermità risultanti dai verbali delle sezioni elettorali non fossero, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, tali da consentirlo.
In proposito - fermo restando in fatto, siccome pacifico tra le parti, che gli elettori assistiti nel voto erano muniti di certificato rilasciato dal medico designato dall'Azienda sanitaria locale - non v'è ragione di discostarsi dall'orientamento seguito in materia da questa Sezione (cfr. le decisioni 15 marzo 2004 n. 1265 e 5 luglio 2005 n. 3716).
Si è rilevato, invero, che, alla stregua della disposizione di cui all'art. 9 della L. 11 agosto 1991 n. 271, la quale ha completato la disciplina dell'art. 41, ultimo comma, T.U. 16 maggio 1060 n. 570 con la precisazione che "detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore", ai fini del voto assistito, il funzionario medico designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale deve svolgere il suo accertamento anche sull'attitudine dell'infermità fisica, da cui è affetto l'elettore, ad impedire (non solo, dunque, a renderla più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare "attestazione".
Se ne è dedotto che, pertanto, deve riconoscersi al certificato medico prodotto dall'elettore qualità di atto di certezza privilegiata, non solo per quanto attiene alla natura dell'infermità, ma anche quanto alla sua specifica capacità invalidante, così da vincolare il presidente del seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale concreto impedimento all'espressione materiale del voto.
Di qui l'affermazione che il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l'impedimento addotto dell'elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare. Tale accertamento, invero, è stato già fatto, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, dal competente organo pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della relativa certificazione. Cosicché non può ammettersi che, in un ambito dalla legge riservato ad altro organo, il presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo - pur "prudente" - apprezzamento.
Conforta tale orientamento l'argomento che si trae dall'art. 1 della Legge 5 febbraio 2003 n. 17. La disposizione prevede che il "diritto al voto assistito" sia annotato nella tessera elettorale personale, su richiesta dell'interessato, mediante apposizione di un simbolo o codice a cura del Comune di iscrizione elettorale; esclusa, a tutela della riservatezza, ogni descrizione dell'infermità che abilita a votare con l'ausilio di altra persona.
Il margine d'intervento in merito da parte del presidente del seggio ne risulta drasticamente ridotto.
Deve ritenersi, pertanto, che sicuramente egli possa svolgere tutti gli accertamenti e le valutazioni funzionali all'esercizio del potere, di cui è titolare, di consentire la modalità di voto in questione; ma potrà disattendere la certificazione esibita (o presupposta dal simbolo o codice apposto sulla tessera elettorale personale) soltanto quando a sorreggere la sua decisione di negare il diritto vantato dall'elettore sussistano elementi - di cui dovrà essere resa puntuale indicazione nel verbale delle operazioni di seggio - tali da indurlo a ritenere che essa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia manifestamente quanto meno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati.
Su chi intenda contestare come illegittima l'ammissione della modalità di esercizio del voto in argomento incombe, allora, l'onere di dimostrare la sussistenza di siffatti elementi. Nella specie, tuttavia, non appare sufficiente la perizia tecnica di parte prodotta gli appellanti, essendo questa intesa a dimostrare l'astratta inidoneità al fine in questione delle affezioni così come risultano descritte nei verbali delle operazioni del seggio,

senza alcuna relazione con i certificati esibiti e, quindi, con la reale condizione dei soggetti che della menzionata modalità di voto si sono avvalsi.
La censura esaminata va, pertanto, respinta.
In ordine all'altro motivo d'impugnazione, con cui si ripropone la censura concernente l'illegittimo accompagnamento, da parte di due candidati, di altrettanti elettori fisicamente impediti, appare evidente l'irrilevanza del vizio dedotto. La nullità dei due voti di cui si tratta, invero, non è suscettibile di modificare il risultato delle votazioni a favore della lista degli appellanti.
Omissis.